

Nuovo testo dello Statuto come modificato con deliberazione a maggioranza dei 2/3 degli iscritti, in regola con il versamento della quota associativa, nell'Assemblea generale del 07 dicembre 1996.

=====

S T A T U T O

COSTITUZIONE:

ART.1) E' costituita una Associazione fra Dottori Commercialisti iscritti all'Albo Professionale previsto dal D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067, e Ragionieri Commercialisti di cui (al R.D. 9 dicembre 1906, n. 715 e D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068) avente la seguente denominazione "A.D.E R.C., Associazione Dottori e Ragionieri Commercialisti Valle dell'Aniene".

ART.2) La sede è in Tivoli o in altro comune deliberato dal Comitato Direttivo.

ART.3) L'Associazione persegue i seguenti scopi:

a) stimolare l'evoluzione della professione opportunamente tutelandola in ogni suo aspetto;

b) promuovere incontri tra i professionisti associati ed anche iscritti ad altri Ordini, tendenti a perseguire scambi di idee, esperienze, collaborazioni ed in generale più vaste relazioni sul piano sociale;

c) ampliare le possibilità di informazioni e conoscenze comunque inerenti alla professione del Dottore Commercialista e Ragioniere Commercialista in sede sia nazionale che interna-

	zionale anche nel campo di cooperazioni con Enti pubblici e	
	privati per tutto quanto inerente alla professione;	
	d) promuovere periodiche riunioni tra gli associati al fine	
	di esprimere e diffondere anche con circolari, pubblicazioni,	
	periodici e scritti in genere, opinioni, suggerimenti sui	
	problemi economici e sociali del Paese; organizzare convegni	
	su argomenti tecnici e sociali;	
	e) La tutela morale e materiale nei confronti degli associa-	
	ti.	
	ART.4) L'Associazione non ha scopo di lucro.	
	ART.5) Possono essere associati i Dottori e Ragionieri Com-	
	mercialisti ammessi all'Albo Professionale.	
	Per diventare soci gli interessati devono presentare domanda	
	di ammissione firmata, indirizzata al Comitato Direttivo il	
	quale decide sull'ammissione a maggioranza semplice, previo	
	controllo dei requisiti e motivando l'eventuale diniego.	
	Gli associati si impegnano a versare in via anticipata la	
	quota annuale fissata dal Comitato Direttivo.	
	ART.6) Gli associati possono recedere dall'Associazione in	
	qualsiasi momento, salvo che abbiano assunto particolari ob-	
	blighi a tempo determinato nei confronti dell'Associazione.	
	Gli associati recedenti non avranno comunque diritto al rim-	
	borsio della quota pagata o maturata.	
	ART.7) L'associato può essere escluso dall'Associazione se	
	ricorrono gravi motivi da valutarsi da parte del Comitato Di-	

rettivo che decide a maggioranza assoluta dei membri in carica.

ART.8) L'esclusione o decadenza sono decise dal Comitato Direttivo. Contro la decisione del Comitato direttivo è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri da presentarsi entro quindici giorni dalla notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, della deliberazione.

ORGANI e POTERI:

ART.9) Sono organi dell'Associazione, L'Assemblea Generale, il Comitato Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA GENERALE:

ART.10) L'Assemblea, costituita dagli associati che hanno versato la quota annuale, deve essere convocata almeno una volta all'anno per la presentazione della relazione del Comitato Direttivo. Altrimenti l'Assemblea si riunisce su invito del Comitato Direttivo per l'approvazione del rendiconto e per la nomina delle cariche sociali.

Il Comitato Direttivo è altresì obbligato alla convocazione, entro quindici giorni dalla domanda, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea è validamente costituita, comunque sia stata convocata, con la presenza della maggioranza degli iscritti in prima convocazione; indipendentemente dal numero dei presenti in seconda convocazione delibera sempre a maggioranza sempli-

	ce dei presenti.	
	Solo in caso di modifiche statutarie è necessario il voto fa-	
	vorevole dei due terzi più uno degli associati in prima con-	
	vocazione e della maggioranza assoluta in seconda convocazio-	
	ne. La seconda convocazione deve essere almeno un'ora dopo la	
	prima. E' ammesso il voto per corrispondenza. Ogni associato	
	può rappresentare per delega fino a 5 associati.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente, dal Vice Presidente	
	o in sua assenza, da un associato nominato dalla stessa.	
	COMITATO DIRETTIVO:	
	ART.11) Il Comitato Direttivo è composto da cinque membri a	
	nove membri. Il Comitato Direttivo nel suo ambito nomina il	
	Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Segre-	
	tario-tesoriere. La nomina delle cariche sociali viene fatta	
	per voto palese. Il Comitato Direttivo resta in carica 3 anni	
	e può essere rieletto. Il Comitato Direttivo viene eletto	
	dall'Assemblea.	
	Il Comitato Direttivo potrà presentare liste di candidati per	
	le singole cariche da sottoporre all'Assemblea.	
	ART.12) Il Comitato Direttivo deve perseguire gli scopi so-	
	ciali con obbligo del rendiconto finale all'Assemblea.	
	ART.13) Al Presidente del Comitato Direttivo spetta la rap-	
	presentanza legale dell'Associazione. Il Vice Presidente so-	
	stituisce il Presidente in caso di sua assenza.	
	ART.14) Il Comitato Direttivo si riunisce ogni volta che lo	

	ritenga opportuno il Presidente o quando ne sia fatta domanda	
	da almeno tre membri. Il Comitato Direttivo delibera a mag-	
	gioranza semplice, tranne nel caso di cui all'art. 7.	
	ART.15) Il Comitato Direttivo predispose il rendiconto del-	
	l'Associazione e la Relazione accompagnatoria per l'Assemble-	
	a.	
	ART.16) Al Comitato Direttivo, presieduto dal Presidente e in	
	sua assenza dal Vice Presidente, in particolare spettano:	
	a) la determinazione della quota annuale associativa;	
	b) l'ammissione e l'esclusione dei soci;	
	c) la possibilità, quando se ne renda opportuno, di nominare	
	Comitati provvisori per compiti che saranno di volta in volta	
	stabiliti	
	d) la convocazione dell'Assemblea.	
	COLLEGIO DEI REVISORI:	
	ART.17) Viene eletto dall'Assemblea ed è costituito da tre	
	membri e durano in carica 3 anni. Ad esso spettano i normali	
	compiti di controllo e vigilanza sull'operato del Comitato	
	Direttivo e sono tenuti a partecipare alle riunioni dello	
	stesso. Al membro che avrà ottenuto un numero maggiore di vo-	
	ti sarà attribuita la carica di Presidente, a parità di voti	
	sarà eletto presidente l'associato più anziano di iscrizione	
	all'associazione e a parità di anni di iscrizione verrà nomi-	
	nato il più anziano di età.	
	COLLEGIO DEI PROBIVIRI	

ART. 17 BIS) L'Assemblea ordinaria ogni tre anni elegge un

Collegio dei Probiviri composto di 5 membri. Le modalità di

votazione saranno identiche a quelle per le altre cariche as-

sociative. Il Collegio dei Probiviri è ritualmente costituito

con la presenza di almeno tre dei componenti.

Sono deferite ai Probiviri tutte le eventuali controversie

insorgenti fra gli associati o fra questi e l'Associazione, o

i suoi organi i quali arbitri amichevoli compositori giudi-

cheranno con lodo inappellabile.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE:

ART.18) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle

quote e contributi che gli associati verseranno annualmente

in base alle deliberazioni del Comitato Direttivo nonché da

tutti gli altri beni che alla stessa possono essere attribui-

ti a titolo di liberalità o per acquisizione per il conseguim-

ento dei fini associativi.

ART.19) Le quote ed i contributi dovranno essere versati da-

gli associati nelle forme e nei termini che verranno stabili-

ti dal Comitato Direttivo.

ESERCIZIO SOCIALE - RENDICONTO:

ART.20) Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART.21) L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni an-

no e (il rendiconto) dovrà essere presentato ad una delle As-

semblee convocate nei primi mesi dell'anno successivo per la

sua approvazione.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo provvede

alla redazione del Rendiconto nelle forme di legge e con i

criteri di oculata prudenza.

Le eccedenze del Rendiconto saranno destinate ai vari fondi

di riserva ordinaria e straordinaria che potranno all'uopo

essere creati dal comitato direttivo sempre in funzione di

quelle che possono essere le esigenze immediate o mediate per

il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

DURATA:

ART.22) L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050.

DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI:

ART.23) L'associazione può sciogliersi nei casi prescritti

dalla legge su voto favorevole di almeno i tre quinti degli

associati.

ART.24) Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa

riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

